

Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2017, n. 18-4818

Attività libero professionale intramoenia. Termine del programma sperimentale ex art. 2, comma 1, lett. g) della legge n. 189/2012 di conversione del d.l. n. 158/2012.

A relazione dell'Assessore Saitta:

La Legge n. 120 del 3 agosto 2007 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il Decreto Legge n. 158/2012, convertito con modificazioni, nella Legge 8 novembre 2012, n. 189, reca disposizioni in materia di attività libero professionale ed altre disposizioni in materia sanitaria: in particolare l'articolo 1, comma 4 rinnovato prevedeva, fra l'altro, che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottassero provvedimenti tesi a garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico, effettuassero, entro il 31 dicembre 2012, una ricognizione straordinaria degli spazi disponibili e che si fossero resi disponibili in conseguenza dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 15 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni, per l'esercizio dell'attività libero professionale.

La normativa sopra richiamata prevedeva, altresì, in capo alle Regioni la possibilità sulla base di tale ricognizione straordinaria, di autorizzare le aziende sanitarie, ove ne fosse adeguatamente dimostrata la necessità e nel limite delle risorse disponibili, ad acquisire, tramite l'acquisto o la locazione presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate, nonché tramite la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici, spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria ordinaria, i quali dovevano corrispondere ai criteri di congruità e idoneità per l'esercizio delle attività medesime, previo parere da parte del collegio di direzione di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

Sulla base di ciò, la Regione Piemonte ha provveduto a disporre la ricognizione straordinaria degli spazi disponibili per l'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia ed a raccoglierne i risultati, dall'esame dei quali è risultata la generale indicazione/attestazione aziendale di insufficienza di spazi interni idonei da adibire all'esercizio della libera professione intramuraria ambulatoriale in maniera accessibile a tutti i dirigenti sanitari aventi diritto.

Con D.G.R. n. 19 - 5703 del 23 aprile 2013, la Regione Piemonte ha autorizzato, fino al 28 febbraio 2015, l'adozione, da parte di tutte le Aziende Sanitarie Regionali insistenti sul proprio territorio, del programma sperimentale ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera b) della Legge n. 189/2012 di conversione del d.l. n. 158/2012, che consentiva lo svolgimento delle attività libero professionale presso gli studi privati, ai dirigenti sanitari che ne avessero fatto richiesta ed i cui studi dovevano essere obbligatoriamente collegati in rete ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-bis della Legge sopra richiamata, ferma restando la successiva verifica regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera g).

La previsione della norma disponeva, inoltre, che, in tali casi, i professionisti, collegati in rete, sottoscrivessero apposita convenzione annuale rinnovabile con l'Azienda di appartenenza sulla base di uno schema-tipo approvato con accordo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano secondo il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera b).

Nelle more dell'approvazione dello schema-tipo di convenzione da parte della Conferenza sopra richiamata, la Regione Piemonte ha autorizzato le aziende ed i professionisti ad utilizzare in via provvisoria il proprio schema di convenzione predisposto ed allegato, per farne parte integrante e sostanziale, alla D.G.R. n. 19 - 5703 del 23 aprile 2013: con tale deliberazione, la Regione Piemonte, ha altresì approvato le linee guida per l'esercizio della libera professione intramuraria presso le Aziende del Servizio Sanitario Regionali.

Considerato che la predisposizione di una infrastruttura di rete unica regionale non risultava realizzabile nei tempi previsti dalla norma a causa di insuperabili problematiche tecniche, la Regione Piemonte con D.G.R. n. 20 - 1086 del 23 febbraio 2015, ha impartito alle Aziende Sanitarie piemontesi, indicazioni vincolanti finalizzate alla realizzazione dell'infrastruttura di rete ed all'utilizzo di un applicativo idoneo nel rispetto del D.M. del 21 febbraio 2013 del Ministero della Salute.

Con la stessa D.G.R. la Regione, ha, inoltre, stabilito di procedere alla verifica del programma sperimentale per l'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia presso gli studi professionali collegati in rete, sulla base dei criteri che sarebbero stati fissati con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Accordo divenuto poi effettivo il 25 febbraio 2015). Nel disposto deliberativo si è dato altresì atto che, l'esito negativo della verifica regionale presso le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, avrebbe comportato la cessazione dell'attività libero professionale così detta "allargata" e che, nel caso di inadempienza aziendale rispetto alla completa attuazione del programma sperimentale in ordine alle modalità tecniche di collegamento in rete di cui al punto 2 dell'allegato 1 al decreto del Ministero della Salute del 21 febbraio 2013, vi avrebbe provveduto la Regione, verificando la realizzazione del programma sperimentale, entro un anno dall'adozione dei provvedimenti necessari all'azienda per superare la propria inadempienza.

In ordine a ciò, eseguiti i criteri stabiliti dall'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 19 febbraio 2015 (rep. atti n. 19/CSR), pervenuto agli atti della Direzione Sanità – Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR – il 02/03/2015 Protocollo n. 4237/A14020 laddove all'articolo 1 comma 3 disponeva che: "...OMISSIS...La Regione o Provincia autonoma proceda alla verifica del programma sperimentale entro un anno dall'adozione dei provvedimenti necessari per superare l'inadempienza dell'azienda", la Regione con nota Prot. n. 8139/A14000 del 23/04/2015 inviava apposito Questionario al fine di verificare, presso le Aziende Sanitarie Regionali, l'effettivo grado di realizzazione di quanto previsto dal D.M. del Ministero della Salute 21 febbraio 2013 riguardo la definizione telematica dell'infrastruttura di rete e del relativo applicativo.

Dopo aver effettuato la suddetta rilevazione, la Regione, con nota Prot. n 18185/A1406A del 01/10/2015 informava le Aziende risultate ancora in toto o parzialmente inadempienti che, da questa data, avrebbero avuto un anno di tempo per superare le criticità evidenziate: nel caso di perdurante inadempienza aziendale, con la conseguente valutazione regionale negativa, in ossequio alla normativa vigente, sarebbe cessata l'attività libero professionale intramoenia c.d. allargata autorizzata.

Essendo scaduto in data 01/10/2016, l'ulteriore anno di proroga concesso, la Regione con nota Prot. n. 20584/A1406 del 10/10/2016, ha richiesto alle Aziende Sanitarie piemontesi il formale riscontro relativo alla completa realizzazione dell'infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione dell'attività libero professionale intramoenia nel rispetto della vigente normativa in materia: da tale rilevazione è risultato formalmente, con note agli atti della Direzione, da parte di

tutte le ASR, il definitivo e positivo adeguamento dell'infrastruttura di rete alle disposizioni di legge in materia.

Ritenuto, pertanto, ai sensi di quanto disposto all' art. 2, comma 1, lett. g) della legge n. 189/2012 di conversione del d.l. n. 158/2012, di porre termine al programma sperimentale, consentendo in via permanente ed ordinaria a tutte le Aziende Sanitarie Regionali lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria presso gli studi professionali collegati in rete nei limiti e con le modalità di cui alla Legge n. 120/2007 e s.m.i.

Qualora dovessero mutare le condizioni che hanno portato all'adozione del programma sperimentale, le singole Aziende dovranno valutare la concreta possibilità di riportare all'interno dei propri spazi tale tipologia di attività e dovranno darne tempestiva comunicazione alla Regione Piemonte.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

vista la Legge n. 120 del 3 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il d.l. n. 158 del 13 settembre 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;

visto il decreto del Ministero della Salute del 21 febbraio 2013 avente ad oggetto: "Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della Legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni" pubblicato sulla G.U. n. 60 del 12/03/2013;

vista la proposta di accordo, ai sensi dell'art. 1 comma 4-bis) della Legge 3 agosto 2007, n. 120 "Disposizioni in materia di attività libero-professionale ed altre disposizioni in materia sanitaria" e successive modificazioni ed integrazioni, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente i criteri per la verifica del programma sperimentale per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete, trasmessa dal Ministero della Salute in data 13/01/2015;

visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in data 19 febbraio 2015 (rep. atti n. 19/CSR), concernente i criteri per la verifica del programma sperimentale per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria presso gli studi collegati in rete;

vista la D.G.R. n. 19 - 5703 del 23 aprile 2013 avente ad oggetto: "Art. 2 D.L. n. 158/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012. Approvazione linee guida sull'esercizio della libera professione intramuraria. Approvazione schema di convenzione tra azienda e professionista per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria presso lo studio privato del professionista";

vista la D.G.R. n. 20 - 1086 del 23 febbraio 2016 avente ad oggetto: " Indicazioni vincolanti alle Aziende del S.S.R. finalizzate alla realizzazione di un'infrastruttura di rete ed all'utilizzo di un idoneo applicativo in conformità al D.M. del Ministero della Salute del 21 febbraio 2013";

viste le note della Regione Piemonte n. 8139/A14000 del 23/04/2015, n. 18185/A1406A del 01/10/2015 e n. 20584/A1406 del 10/10/2016;

dato atto che il presente provvedimento non produce e non è idoneo a produrre, per sua natura, effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale, unanime

delibera

- di porre termine, ai sensi di quanto disposto all' articolo 2, comma 1, lett. g) della legge n. 189/2012 di conversione del d.l. n. 158/2012, al programma sperimentale già autorizzato, con D.G.R. n. 19-5703 del 23 aprile 2013, consentendo in via permanente ed ordinaria a tutte le Aziende Sanitarie Regionali lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria presso gli studi professionali collegati in rete nei limiti e con le modalità di cui alla Legge n. 120/2007 e s.m.i. Qualora dovessero mutare le condizioni che hanno portato all'adozione del programma sperimentale, le singole Aziende dovranno valutare la concreta possibilità di riportare all'interno dei propri spazi tale tipologia di attività, dandone tempestiva comunicazione alla Regione Piemonte;
- di dare mandato al competente settore regionale di trasmettere la presente deliberazione alle Aziende del SSR.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)